



Il Ministro per le Politiche Agricole

prot.n.63210

AUTORIZZAZIONE DELL'ORGANISMO DI CONTROLLO DENOMINATO "ISTITUTO NORD EST QUALITA' - INEQ" AD EFFETTUARE I CONTROLLI SULLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE "PROSCIUTTO DI SAN DANIELE" REGISTRATA IN AMBITO UNIONE EUROPEA COME DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA AI SENSI DEL REG.(CEE) N.2081/92.

VISTO il regolamento (CEE) n.2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art.10, concernente i controlli;

VISTO il regolamento della Commissione CE N.1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione Europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta "Prosciutto di San Daniele" nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n.2081/92 del Consiglio;

VISTO il decreto legislativo n.143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

VISTA la legge n.128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art.53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

VISTO il comma 1 del suddetto art.53 della legge n.128/98 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;



Al Ministro per le Politiche Agricole

VISTA la richiesta presentata ai sensi del comma 7 lett.b) del citato art.53 della legge 128/98 da parte del consorzio del Prosciutto di San Daniele pervenuta in data 24 giugno 1998 con la quale il suddetto consorzio, quale soggetto che ha svolto in conformità alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette funzioni di controllo e vigilanza, ha indicato quale organismo privato a svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi l'"Istituto Nord Est qualità - INEQ" con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine) Via Nazionale 33/35;

VISTA la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

CONSIDERATO che le richieste di autorizzazione ai controlli presentate ai sensi del citato comma 7, lett.b) dell'art.53 della legge 128/98 al Ministero per le politiche agricole debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n.61782, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1998, n.162; con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati;

CONSIDERATO che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art.53 della legge 128/98, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione, istituito con decreto ministeriale n.61621 del 25 maggio 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° agosto 1998, n.178;

CONSIDERATO che il Ministero per le politiche agricole, quale autorità nazionale competente, previa acquisizione di documentazione aggiuntiva trasmessa dall'organismo di controllo privato di che trattasi, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo "Istituto Nord Est qualità - INEQ" ai requisiti di cui al comma 2, art.53 della legge 128/98, per la successiva autorizzazione ed iscrizione all'albo previsto al comma 6 della legge medesima;

CONSIDERATO che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui



Il Ministro per le Politiche Agricole

all'art.10 del Reg.(CEE) n.2081/92 del Consiglio spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art.53 della legge n.128/98;

RITENUTO pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'organismo di controllo "Istituto Nord Est qualità - INEQ" per la denominazione di origine protetta "Prosciutto di San Daniele" ai sensi del comma 1 dell'art.53 della legge 128/98 e conseguente iscrizione presso l'"Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)" di cui al comma 6 della suddetta legge;

D E C R E T A :

Art.1

L'organismo privato di controllo "Istituto Nord Est qualità - INEQ" in seguito denominato "INEQ" con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), Via Nazionale 33/35, è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art.53 della legge n.128/98 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art.10 del Reg.(CEE) del Consiglio n.2081/92 per la denominazione di origine "Prosciutto di San Daniele" registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta "Prosciutto di San Daniele" con regolamento della Commissione CE n.1107/96 del 12 giugno 1996.

Per gli effetti di tale autorizzazione l'organismo di controllo "INEQ" è iscritto all'"Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)", istituito presso il Ministero per le politiche agricole.

Art.2

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'"INEQ" del rispetto del prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art.53 della legge 128/98, qualora l'organismo non



Il Ministro per le Politiche Agricole

risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente, che lo stesso art.53 individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art.3

L'organismo autorizzato "INEQ" non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine "Prosciutto di San Daniele".

Art.4

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art.2 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo "INEQ" è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.



Il Ministro per le Politiche Agricole

Art. 5.

L'organismo autorizzato "INEQ" comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6

L'organismo autorizzato "INEQ" immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ivi compresi i dati relativi agli allevamenti suinicoli ed ai suini immessi nella filiera della denominazione, le quantità trasformate, la localizzazione dei trasformatori ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine rilasciate dagli utilizzatori.


Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art.5 sono simultaneamente resi noti anche alle Regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine "Prosciutto di San Daniele" facenti parte integrante dell'Autorità nazionale competente.

Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, li

13 OTT. 1998



IL MINISTRO

[Handwritten signature]

[Handwritten marks]